



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, comma 601, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato e il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione;

VISTO altresì, che il citato articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 prevede che nei predetti Fondi confluiscono, tra gli altri, anche le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 440 del 1997;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), recante riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale;

VISTO altresì, l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli obiettivi che il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire anche la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

VISTO inoltre, l'articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che le istituzioni scolastiche possono individuare i docenti ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al Piano nazionale per la scuola digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, che individua all'interno del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali i relativi uffici di livello dirigenziale generale tra i quali è compresa anche la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale alla quale sono attribuiti, ai sensi del comma 7, lettera *t*) del medesimo articolo 7, anche le funzioni di progettazione, sviluppo e supporto dei processi, anche formativi, di innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435, recante criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di seguito, d.m. n. 435 del 2015) e, in particolare, l'articolo 31, comma 1, che destina la somma complessiva di un milione di euro alla realizzazione di misure e azioni strutturali e innovative di accompagnamento per le scuole nell'attuazione del Piano nazionale scuola digitale e, al comma 2, lettera *b*) del medesimo articolo, quota parte di essa, pari a 850.000,00 euro, alle attività di diffusione e di organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale docente e, in particolare, ad un docente per ciascuna istituzione scolastica di ogni ordine e grado individuato quale animatore digitale che, attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio, favorisca il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché diffonda le politiche legate all'innovazione didattica;

CONSIDERATO che l'articolo 31, comma 5, del citato d.m. n. 435 del 2015 prevede che per la realizzazione delle attività formative di cui al citato articolo 31, comma 2, lettera *b*), siano individuati, con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, i requisiti, i criteri e le finalità dei progetti formativi che le istituzioni scolastiche ed educative, singolarmente o attraverso loro reti, intendono realizzare, nonché siano ripartite, in proporzione al numero dei soggetti da formare in ciascuna Regione, le risorse a tal fine stanziare;

CONSIDERATO, altresì, che il citato d.m. n. 435 del 2015, al medesimo articolo 31, prevede, al comma 7, che gli Uffici scolastici regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature delle singole istituzioni scolastiche ed educative ovvero delle loro reti organizzate territorialmente e, al comma 8, che le candidature sono valutate da apposite commissioni nominate, una per regione, dai Direttori degli Uffici scolastici regionali;

CONSIDERATO infine, che l'articolo 31, comma 9, prevede che le commissioni regionali preposte alla valutazione dei progetti dispongono di 100 punti complessivi da attribuire sulla base di criteri, alcuni dei quali da dettagliare con apposito decreto direttoriale, che tengano conto della coerenza della proposta formativa e organizzativa con il Piano nazionale per la scuola digitale, delle specifiche finalità richieste per i percorsi formativi in questione, nonché della metodologia dell'attività formativa proposta attraverso azioni di animazione territoriale e di accompagnamento e sostegno sul territorio;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, anche Piano) che ha previsto, tra le varie azioni, la creazione di un percorso formativo diretto al potenziamento delle competenze in materia di innovazione digitale di un docente per ciascuna istituzione scolastica, individuato quale animatore digitale con il compito di diffondere e accompagnare l'attuazione delle misure previste dal Piano stesso;

D E C R E T A

Articolo 1
(Oggetto)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

1. L'articolo 31, comma 2, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 (di seguito, d.m. n. 435 del 2015) prevede lo stanziamento di euro 850.000,00 da destinare alle attività di diffusione e di organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale docente e in particolare alla formazione in ciascuna istituzione scolastica di un animatore digitale.
2. Ai fini di cui al comma 1, con il presente decreto sono ripartite, a livello regionale, le risorse stanziate di cui all'articolo 31, comma 2, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 (di seguito, d.m. n. 435 del 2015) e sono, altresì, individuate, in attuazione del medesimo articolo 31, comma 5, le caratteristiche, i requisiti e le finalità dei progetti destinati alla formazione di un animatore digitale per ciascuna istituzione scolastica.

Articolo 2

(Animatore digitale)

1. L'animatore digitale è un docente a tempo indeterminato, individuato ai sensi della normativa vigente dall'istituzione scolastica, che ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola.
2. Al fine di garantire la continuità temporale utile per l'attuazione delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale programmate nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, l'animatore digitale è individuato per un periodo di durata triennale, salvo eventuali proroghe.

Articolo 3

(Riparto delle risorse e destinazione)

1. Le risorse stanziate, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera *b*), del d.m. n. 435 del 2015, pari a euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) sono ripartite, su base regionale, in proporzione al numero delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio e al numero dei



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

soggetti da formare, come riportato nella Tabella 1, allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla formazione di un animatore digitale per ciascuna istituzione scolastica presente sul territorio nazionale.

Articolo 4

(Progetti formativi destinati agli animatori digitali)

1. I progetti formativi sono elaborati da singole istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti.
2. Per l'individuazione dei progetti formativi, gli Uffici scolastici regionali provvedono ad effettuare una apposita selezione pubblica secondo quanto indicato nel successivo articolo 5.
3. I progetti formativi possono prevedere anche il coinvolgimento di università, di enti di ricerca, di fondazioni, di esperti e di altri attori del territorio.
4. I percorsi formativi devono tener conto degli ambiti e delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale nonché dei contenuti, degli strumenti e dei formati innovativi per l'attuazione di misure di accompagnamento alle scuole, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche attraverso il contributo di esperti di innovazione e di *design* di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a), del d.m. n. 435 del 2015.

Articolo 5

(Selezione dei progetti formativi da ammettere al finanziamento)

1. Gli Uffici scolastici regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono e selezionano i progetti formativi proposti dalle singole istituzioni scolastiche ovvero dalle loro reti organizzate territorialmente, assicurando la presenza di almeno un progetto in ciascuna provincia e garantendo il successivo coordinamento tra le sedi dei progetti formativi in ambito regionale.
2. Ogni progetto formativo presuppone, come requisito necessario l'attuale disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di aule e spazi debitamente attrezzati e idonei allo svolgimento dei corsi di formazione.
3. Per l'individuazione dei progetti formativi, i Direttori degli Uffici scolastici regionali costituiscono, con apposito decreto, una Commissione di valutazione composta da personale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

dipendente in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità in materia, che procede alla valutazione dei progetti secondo i criteri indicati nel successivo articolo 6.

4. Ai componenti la Commissione di valutazione di cui al comma 3 non spettano compensi o indennità, comunque denominate.

Articolo 6

(Criteri di valutazione dei progetti formativi)

1. La Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, provvede alla valutazione dei progetti formativi acquisiti dai rispettivi Uffici scolastici regionali attribuendo, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del d.m. n. 435 del 2015, un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) massimo 40 punti per la coerenza della proposta formativa e organizzativa con il Piano nazionale Scuola digitale e con i criteri di cui al successivo comma 2;
 - b) massimo 30 punti per la coerenza della proposta formativa con le finalità proprie connesse alla figura e al ruolo dell'animatore digitale di cui all'articolo 2;
 - c) massimo 30 punti per la metodologia dell'attività formativa proposta attraverso azioni di animazione territoriale e di accompagnamento e sostegno sul territorio.
2. I criteri per l'attribuzione del punteggio di cui al comma 1, lettera a), riguardano sia gli aspetti formativi che organizzativi delle proposte progettuali:
 - 1) elaborazione di progetti i cui contenuti riguardino tutti gli ambiti del PNSD (strumenti, competenze e contenuti, formazione) e le relative azioni;
 - 2) i progetti devono mirare a creare collaborazione e sinergia tra gli animatori digitali al fine di favorire successive attività progettuali condivise e congiunte tra le varie istituzioni scolastiche del territorio negli ambiti del PNSD;
 - 3) elaborazione di progetti mirati a sviluppare le competenze e le capacità dell'animatore digitale nei suoi compiti principali e ossia nell'organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e nell'individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola, sulla base degli ambiti progettuali e delle aree tematiche di cui alla Tabella 2 allegata;
 - 4) coinvolgimento, nell'erogazione dei percorsi formativi, di enti di ricerca, di università e di fondazioni con sede sia in Italia che all'estero ovvero di esperti in materia di innovazione digitale sia italiani che stranieri;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

- 5) eventuale rilascio e spendibilità di crediti formativi riconosciuti dalle università, dai centri di ricerca e dalle fondazioni in occasione dello svolgimento dei corsi;
- 6) capacità organizzativa delle istituzioni scolastiche, anche attraverso una collaborazione territoriale delle stesse, favorendo l'impiego di ambienti di apprendimento *on line* innovativi (ambienti di aggregazione contenuti, *social network*, blog, *groupware*, MOOC, ecc.) anche per stimolare la collaborazione e la sinergia tra gli animatori digitali delle diverse scuole.

Articolo 7

(Definizione della graduatoria)

1. All'esito della valutazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, la Commissione redige la graduatoria finale contenente la denominazione dell'istituzione scolastica singola che ha elaborato il progetto o, in caso di reti di scuole, dell'istituzione scolastica capofila.
2. La graduatoria, così composta, è approvata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale corrispondente ed è comunicata, entro il **28 dicembre 2015**, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata DGEFID@postacert.istruzione.it.

Articolo 8

(Stati di avanzamento e monitoraggio)

1. Le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione sono disposte ai sensi degli articoli 37 e 38 del d.m. n. 435 del 2015.
2. Il monitoraggio delle fasi di realizzazione dei progetti formativi è realizzato secondo quanto disposto dall'articolo 39 del d.m. n. 435 del 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio